

**DELIBERA DL/035/16/CRL/UD del 21 aprile 2016**

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA  
ISTINTI MUSICALI DI xxx / FASTWEB xxx  
(LAZIO/D/128/2015)**

**IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO**

NELLA riunione del 21 aprile 2016;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del 16.12.2009 e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”;

VISTA l’istanza dell’utente Istinti Musicali di xxx presentata in data 17.02.2015;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

**1. La posizione dell’istante**

L’istante ha lamentato – nei confronti di Fastweb xxx di seguito per brevità “Fastweb” – la mancata migrazione delle linee.

In particolare, nell’istanza introduttiva del procedimento, negli atti difensivi e nel corso dell’audizione, l’istante ha dichiarato quanto segue:

- a. di avere sottoscritto, in data 4.11.2014, un accordo con Fastweb per disservizi legati alle due numerazioni oggetto della controversia, con il quale si riconosceva un indennizzo ed uno storno di fatture non dovute;
- b. nonostante ciò, l’operatore non eseguiva la richiesta portabilità delle linee;
- c. a fine novembre 2014 l’operatore contattava l’istante per comunicare l’impossibilità della migrazione;

- d. il tentativo obbligatorio di conciliazione, discusso all'udienza del 16.02.2015, si concludeva con esito negativo, non avendo l'operatore avanzato alcuna proposta conciliativa, come emerge dal verbale.

L'utente ha dichiarato che il 17.02.2015, giorno di deposito dell'istanza di conciliazione riceveva la conferma della cessazione unilaterale del servizio da parte di Fastweb.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto all'operatore Fastweb:

- i. indennizzo per la ritardata attivazione del servizio dal 4.11.2014 al 17.02.2014;
- ii. storno di eventuali insoluti pregressi;
- iii. spese di procedura

## **2. La posizione dell'operatore Fastweb.**

Fastweb ha dedotto, in via preliminare l'inammissibilità per identità di oggetto (mancata migrazione delle stesse utenze) con istanza di conciliazione n. prot. 11669/14 chiusa con accordo tra le parti, come formalizzato al I verbale di conciliazione del 7.01.2015.

Sempre in via preliminare eccepiva il mancato rispetto da parte dell'istante, in violazione dell'art. 11 Del.173/07/CONS, del principio di riservatezza in merito alle trattative intervenienti tra le parti in fase di conciliazione.

Nel merito rilevava l'infondatezza della domanda poiché la problematica in oggetto è stata già trattata e conclusa con accordo tra le parti, come confermato dall'istante nelle istanze UG e GU14. Nonostante con il suddetto accordo, le parti prendessero atto della cessazione della materia del contendere, l'istante deduceva di "aver avuto conferma della cessazione unilaterale della richiesta da parte di Fastweb" il 15.12.2014, giorno di presentazione di nuovo Ug avente medesimo oggetto.

Incorreva poi in contraddizione quando riferiva la stessa circostanza di apprendimento della cessazione, nel Gu14 del 17.2.2015, facendo riferimento sempre alla data odierna.

## **3. Motivazione della decisione**

L'istanza non è ammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt.14, comma 1 e 3, comma 3 bis, del Regolamento di cui alla del. 173/07/CONS.

L'oggetto della presente controversia riguarda infatti la mancata portabilità da Wind a Fastweb di una linea fissa ed una mobile, problematica già fatta oggetto di transazione tra il rappresentante dell'utente e Fastweb, con atto transattivo del 16.12.2014.

Nel testo dell'accordo (in atti), le parti convenivano di non avere null'altro a che pretendere l'una dall'altra, con riferimento alla problematica sottoposta al tentativo di conciliazione; inoltre, parte istante rinunciava all'esperimento di conciliazione richiesto al Corecom, impegnandosi a comunicare l'intervenuta definizione della controversia; ciò nonostante, l'utente ha prodotto l'atto transattivo solo all'udienza di conciliazione, fissata per il 7.01.2015, limitandosi le parti a prendere atto della cessazione della materia del contendere.

Orbene, dalla nuova narrazione dei fatti, presente sia nell'Ug del 16.12.2014, sia nel Gu14 del 17.2.2015, deve desumersi che l'istante abbia maldestramente inteso sottoporre ad esame, il periodo di inadempimento per la mancata migrazione susseguente all'intervenuto accordo, come se un supposto inadempimento del gestore fosse comunque sanzionabile *ad libitum*, senza alcuna possibilità di risoluzione della controversia da parte del debitore, presunto inadempiente.

Pur non ritenendo utile spendere ulteriori argomentazioni a chiarimento dei più basilari principi dell'ordinamento giuridico, basti precisare che nel caso di specie non risulta dal testo dell'accordo,

né dal successivo – peraltro ultroneo- verbale del 7.1.2015, alcun impegno formalizzato dalla controparte ad eseguire comunque la prestazione; né risulta che tra le parti sia stato stipulato un nuovo contratto, con insorgenza di una nuova obbligazione , successivamente all'intervenuto accordo.

Alla luce dell'esame condotto, l'istanza è inammissibile

Per tutto quanto sopra esposto,

#### **IL CORECOM LAZIO**

vista la relazione del responsabile del procedimento ;

#### **DELIBERA**

**1.**L'inammissibilità dell'istanza avanzata da Istinti Musicali di xxx nei confronti della società Fastweb xxx ai sensi dell'art.14, comma 1 e dell'art.3, comma 3bis della delibera n.173/07/CONS e s.m.

**2.**Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità ([www.agcom.it](http://www.agcom.it)).

Roma, 21 aprile 2016

Il Presidente

Michele Petrucci

Fto

Il Dirigente

Aurelio Lo Fazio

Fto